

STATUTO SOCIALE

ADOTTATO

a seguito dell'atto redatto dal notaio D'Amore
in data 24 novembre 2010;

REGISTRATO

in Avellino in data 30 novembre 2010;

ISCRITTO

nel Registro delle Imprese di Napoli in data 30 novembre 2010

Edizione Novembre 2010

INDICE

1) Denominazione, scopo, durata e sede della società.	pag. 1
2) Capitale sociale ed azioni	pag. 2
3) Organi della società:	pag. 2
a) Assemblea dei soci	pag. 3
b) Consiglio di amministrazione	pag. 7
c) Collegio sindacale	pag. 16
d) Direzione generale	pag. 17
4) Rappresentanza sociale	pag. 18
5) Bilancio, utili e riserve	pag. 19
6) Recesso dei soci e scioglimento della società	pag. 20
7) Norma Transitoria	pag. 20

Denominazione, scopo, durata e sede della società.

Articolo 1

E' costituita la società denominata "Banca della Campania S.p.A."

Essa deriva dalla fusione fra Banca Popolare dell'Irpinia S.p.A. e Banca Popolare di Salerno S.p.A.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società fa parte del gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna"; in tale qualità, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Gli amministratori forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti per l'emanazione delle disposizioni stesse.

La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi di società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili, in azioni.

Articolo 3 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4 La società ha sede legale in Napoli e Direzione Generale in Avellino, Collina Liguorini.
Con le autorizzazioni prescritte, può istituire dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni.

Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 71.334.180,00, costituito da numero 23.778.060 azioni ordinarie da nominali Euro 3 cadauna.

Articolo 6 Le azioni sono nominative ed indivisibili.
In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7 La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.
Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la società.

Organi della società

Articolo 8 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
a) all'Assemblea dei soci;

- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, ove nominato;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

Assemblea dei soci

Articolo 9 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di amministrazione, presso la sede della società od in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di

amministrazione;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo, quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale. Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

Articolo 11

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità al-

la normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti su quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, anche da non socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega deve essere conferita in forma scritta, e autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci pro-tempore, ai sensi del successivo articolo 18.

In loro mancanza è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 18. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione colui che venga designato, tra gli intervenuti, dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa, di rego-

lare la discussione e lo svolgimento delle votazioni, stabilendone le modalità.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14 Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente, ove l'Assemblea presti il proprio consenso, può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati. Nei casi di legge ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 18, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16 Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di nove a un massimo di tredici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Almeno due amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2399, comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli. Gli amministratori durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'elezione degli amministratori si svolge come di seguito precisato. Ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre candidature alla carica di amministratore. Le candidature, in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in

prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma secondo;
- c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota sulle proposte di candidatura presentate.

Ciascuno di coloro ai quali spetta il diritto di voto ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma secondo, proclama gli amministratori eletti.

Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma secondo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma sesto, lettere a), b) e c).

Articolo 17 Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo:

- a) uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea;
- b) più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Per la sostituzione di amministratori venuti a mancare, ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli amministratori da nominare.

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei

conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma sesto, lettere a), b) e c).

Qualora occorra sostituire un amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, ai fini dell'ammissibilità della candidatura è necessario che il candidato sia in possesso di tali requisiti.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

Ciascuno di coloro ai quali spetta il diritto di voto ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 18

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

In caso di nomina di più Vice Presidenti, quello cui è stata attribuita la funzione di vicario sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento di detto Vice Presidente, le sue funzioni sono demandate nell'ordine: all'altro Vice Presidente ed al Consigliere

più anziano di età.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente la Direzione generale, ovvero da un Consigliere designato dal Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio sindacale o da un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviare tramite lettera, telegramma, telefax, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno cinque giorni

prima della data fissata per la riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire con preavviso più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 20 Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee e operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di

dipendenze e uffici di rappresentanza;

- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la nomina del Direttore generale e del personale direttivo, la definizione delle relative competenze nonché la determinazione del trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- h) i contratti integrativi del personale dipendente;
- i) l'attuazione delle operazioni sul capitale sociale e delle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili deliberate dall'Assemblea;
- l) la determinazione dei budget annuali di spesa;
- m) la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
- n) la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, la costituzione del Comitato esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- o) la costituzione di eventuali altri comitati o commissioni, determinandone composizione, competenze e durata;
- p) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile d'esercizio;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere;
- r) le proposte di modifica statutaria.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere c) e d) ove comportino investimenti o disinvesti-

menti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Articolo 22

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Direttore generale e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente la Direzione generale, ovvero da un Amministratore componente il Comitato, designato dal Comitato medesimo.

Il Consiglio può attribuire al Direttore generale poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, determinando i limiti della delega.

Entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto, poteri in materia di erogazione del credito possono essere anche attribuiti a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio in sua successiva adunanza.

Articolo 23

Il compenso annuo spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci, fisso per l'intero periodo

del loro mandato.

I compensi per i Consiglieri investiti di cariche statutarie sono fissati dal Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 24

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato esecutivo si riuniscono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, normalmente presso la sede sociale, e, in ogni caso, in Italia.

E' consentito lo svolgimento delle riunioni degli Organi di cui al comma 1, anche per videoconferenza o teleconferenza, previa specificazione nell'avviso di convocazione, purché: il Segretario e il Presidente si trovino nello stesso luogo per la verbalizzazione; sia resa possibile la partecipazione di ognuno; tutti i partecipanti possano essere identificati; sia consentito a ciascuno di seguire la trattazione degli argomenti e di intervenire, in tempo reale, nel dibattito, nonché di trasmettere, ricevere o visionare documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato esecutivo, deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali ed i loro estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Alle adunanze del Comitato esecutivo, ove nominato, partecipa con facoltà di proposta il Direttore generale.

Collegio sindacale

Articolo 25 Il Collegio sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prima successiva Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età tra i Sindaci effettivi.

Articolo 26 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e

verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Verbalì ed atti del Collegio sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti

Direzione generale

Articolo 27 La Direzione generale è costituita dal Direttore generale, da uno o più Vice Direttori generali, se nominati.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Il Direttore generale è il Capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni, le revoche e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Articolo 28 Il Direttore generale prende parte, con funzione consultiva, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e, con facoltà di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo, ove costituito, svolgendovi le

funzioni di Segretario in conformità agli articoli 18, ultimo comma, e 22, terzo comma, del presente statuto. Partecipa, altresì, alle riunioni di ogni altro Comitato o Commissione eventualmente costituiti con funzioni consultive, anche in materia di erogazione del credito.

Coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi e sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi amministrativi stessi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado stesso.

Rappresentanza sociale

Articolo 29 La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'articolo 18.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del

medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, agli altri componenti la Direzione generale, anche disgiuntamente tra loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti e ad altri dipendenti della società.

Il Presidente e chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'articolo 18, possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla società, per il compimento di determinati atti ed affari e per la rappresentanza della società in giudizio.

Bilancio, utili e riserve

Articolo 30 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 31 L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:
- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;

- una quota non inferiore al 25% a riserva statutaria;
- una quota non superiore al 3% a disposizione del Consiglio, da devolvere a fini di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in ambito locale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per il dividendo degli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono devoluti alla riserva straordinaria.

data 25 novembre 2009, entrerà in vigore a partire dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea con delibera in data 30 marzo 2009.

Recesso dei soci e scioglimento della società

Articolo 32 Il recesso dei soci dalla società – che non può avere luogo per i soci assenti, dissenzienti od astenutisi in sede di approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari – è disciplinato dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 33 La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 16, quale modificata dall'Assemblea con delibera in